



Tribunale di Roma, Corte d'Appello di Roma, Roma Capitale, Città metropolitana di Roma, Istituto regionale di studi giuridici "Arturo Carlo Jemolo", Lazio Crea, Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma, Consiglio Notarile Roma Velletri e Civitavecchia, Camera Regionale di Conciliazione, Co.Re.Com, Ordine Giornalisti del Lazio

NEWSLETTER

a cura di Rita Salimbeni

ROMA - 21 Settembre 2018



L'INTERVISTA A MARCO CEINO



**SEGRETARIO DEL CPRC, CENTRO PER LA
PREVENZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DELL'ODCEC,
ORDINE DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, DI ROMA**

Dott. Ceino, La ringraziamo per il Suo prezioso intervento nel corso dell'ultima Officina della Conciliazione prima della pausa estiva, in cui ha spiegato le cosiddette Procedure d'Allerta, ma in che cosa consistono esattamente?

“Nell’ambito della riforma della crisi d’impresa (legge n. 155 del 2017) vengono introdotte procedure denominate di allerta, destinate ad incentivare l’emersione anticipata della crisi d’impresa. Si tratta di procedure preventive che si articolano in due fasi. La prima di monitoraggio e la seconda di segnalazione ad un apposito organismo che, attraverso la nomina di un collegio di almeno tre esperti, supporti il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. Ho seguito la riforma sin dai lavori della Commissione Rordorf e, senza dubbio, le procedure di allerta rappresentano la caratteristica più innovativa, ponendo in essere azioni idonee alla continuità aziendale. L’art. 1 della legge, inoltre, ha previsto un termine di 12 mesi (la scadenza naturale è prevista per il 19 Ottobre 2018) perché il Governo emani i decreti legislativi attuativi.

Controverso, però, appare il ruolo delle Camere di Commercio contenuto nel testo della legge, rispetto a quanto previsto dalla legge 3/2012 (e dal Dm 202/2014), ed anche la riforma del sistema camerale. Si ricorda, infatti, che la legge 3/2012 e il Dm 202/2014 prevedono che gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) possano essere istituiti nell’ambito degli ordini forensi, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei notai, di enti locali, segretariati generali e dagli organismi di conciliazione delle CCIAA. In sostanza, per la legge 3/2012 sono gli organismi di conciliazione delle Camere di Commercio a poter istituire gli organismi di composizione della crisi, mentre per la legge 155/2017 sono direttamente le Camere di Commercio a poterlo fare.

La riforma del sistema camerale, che ha abrogato il testo della 580/1993, inoltre, non prevede più tra le funzioni tipiche delle Camere di Commercio l’attività della risoluzione stragiudiziale delle controversie. Motivo per cui, si auspica un miglior coordinamento normativo al fine di una maggiore armonizzazione e semplificazione della materia”.

[Leggi tutto](#)

OFFICINA DELLA CONCILIAZIONE

Giovedì 27 Settembre 2018

In collaborazione con il Co.Re.Com Lazio

Riprendono le “Officine della Conciliazione” con il terzo appuntamento del 2018, **Giovedì 27 Settembre**, alle ore 12.30, presso la stanza 110 del Tribunale Civile di Roma, sede dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, sul tema “*La Risoluzione stragiudiziale delle controversie nelle Comunicazioni: il ruolo del Corecom*”.

L’incontro, centrato sull’importanza della “Comunicazione e Conciliazione”, prevede l’intervento sia del Presidente del Corecom, **Ing. Michele Petrucci**, sia del Dirigente Corecom **Dott. Aurelio Lo Fazio**, ed intende trattare nello specifico i diritti e le tutele del consumatore in materia di comunicazioni elettroniche, ma anche offrire l’opportunità di aprire un dibattito sul tema e sui futuri sviluppi.

Sono stati richiesti i crediti per la formazione continua degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.

www.corecomplazio.it

[Leggi tutto](#)

Istituto Regionale di Studi giuridici A.C. Jemolo

Come Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, il Presidente Dott. Mario Bresciano e tutti gli organi ed enti che ne fanno parte, sono lieti di inviare i migliori auguri al nuovo Commissario straordinario dell’Istituto di Studi giuridici A.C. Jemolo, **Avv. Nicola Tasco**, per il recente e prestigioso incarico ricoperto.

In collaborazione proprio con l’Istituto Jemolo, diamo anche la notizia che è in corso di pubblicazione, ad opera della Maggioli Editore, il Rapporto sui Conflitti e sulla Conciliazione 2017 che, a breve, sarà disponibile nelle più importanti librerie giuridiche. In questa edizione, numerosi gli interventi di autorevoli autori e docenti universitari sul tema della conciliazione, soprattutto in ambito sanitario, ed un’ampia panoramica in materia di conciliazione online, tutela del consumatore nelle controversie sulle telecomunicazioni e conflitti tra coniugi.

www.jemolo.it

Dal Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia:

“nessuna mediazione senza la procura notarile”

Molte sono le pronunce secondo cui è condizione di procedibilità per l'esperimento della mediazione l'effettiva presenza della parte che è onerata di attivarla, secondo quanto già stabilito nel Dlgs 28/2010 all'art. 5 comma 1-bis, ma la sentenza 1247 del 22 Maggio scorso, ad opera del Tribunale di Velletri, seconda sezione, segna un'ulteriore e specifica conferma in questo senso.

Secondo questo Tribunale, infatti, l'effettività della presenza, anche della parte fisicamente non partecipe ma comunque rappresentata, sussiste esclusivamente nel caso in cui la rappresentanza sia stata conferita con procura speciale notarile.

www.consiglioroma.it

[Leggi tutto](#)